

Reality-show: non sono diffamazioni gli insulti tra i concorrenti
Cassazione penale, sez. V, sentenza 23.09.2009 n. 37105 ([Angela Chiacchio](#))

In un reality-show sono diffamazioni gli insulti tra concorrenti?

| [reality show](#) | [diffamazione](#) | [insulto](#) | [Angela Chiacchio](#) |

Reality-show: non sono diffamazioni gli insulti

([Cassazione Penale, Sez. V, sentenza del 23 settembre 2009 n. 37105](#))

di [Angela Chiacchio](#)

(Fonte: [Altalex Mese - Schede di Giurisprudenza 10/2009](#))

Il quesito:

- In un reality-show sono diffamazioni gli insulti tra concorrenti?
-

Il caso

Tizio partecipa insieme ad altri concorrenti ad un reality-show trasmesso dalla R.T.I. s.p.a. in una località esotica.

Durante il programma televisivo il concorrente Caio, suo avversario nel gioco, lo definisce "pedofilo" a causa delle attenzioni da lui rivolte ad un'altra concorrente molto più giovane di lui, sebbene non minorenni.

Tizio avverte come diffamanti e lesive della sua reputazione le parole di Caio, considerato anche che, al suo ritorno a casa aveva subito battute, scherni e molestie telefoniche.

Tizio, pertanto, querela Caio, per averlo insultato con parole diffamanti, e il responsabile della trasmissione, per non aver tagliato la scena durante il montaggio.

Il tribunale di primo grado esclude la responsabilità civile e penale sia di Caio che del responsabile del programma televisivo.

Anche la corte di appello conferma la decisione del primo giudice.

Tizio, pertanto, ricorre in Cassazione.

Inquadramento della problematica

L'elemento materiale del reato di diffamazione richiede la necessaria compresenza di tre elementi:

- l'offesa all'altrui reputazione
- la presenza di più persone
- l'assenza della persona offesa

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'onore della persona umana. Onore inteso come la reputazione di cui un soggetto gode presso i consociati.

In sintesi, l'elemento materiale nel reato di diffamazione consiste un comportamento lesivo della reputazione altrui alla presenza di più persone ed in assenza del soggetto, il quale percepisce il comportamento come diffamatorio.

Nel caso in esame, ai fini di un giudizio sulla rilevanza penale, la problematica posta all'attenzione dei giudici della Corte di Cassazione può essere sintetizzata nei seguenti termini:

- E' diffamante, quindi lesivo dell'altrui reputazione, il comportamento di chi insulta un partecipante in un reality-show?

La normativa

Costituzione

Articolo 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

.....

.....

.....

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Codice penale

Art. 51. Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere.

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

...

...

...

Art. 595. Diffamazione.

Chiunque,...., comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a

un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

La risposta della Corte di Cassazione

In sintesi, la risposta dei giudici della Corte di Cassazione è stata la seguente:

Preliminarmente la Corte chiarisce che affinché ricorrano gli estremi dell'art. 595 c.p. è necessaria l'offesa verbale.

Per valutare la portata dell'offesa verbale occorre avere riguardo al contesto nel quale essa è inserita.

Ai fini della qualificazione del reato di diffamazione, infatti, secondo i giudici è necessario "contestualizzare" l'espressione usata, e cioè rapportarla al contesto spazio-temporale nel quale è stata pronunciata. Nel caso di specie si tratta di un programma televisivo la cui caratteristica è quella di sollecitare il contrasto verbale tra i partecipanti, secondo uno schema che non poteva sfuggire ai soggetti direttamente coinvolti.

Sulla rilevanza penale degli sfottò subito da Tizio, la Corte chiarisce che possono considerarsi come conseguenti alla sua partecipazione al programma e piuttosto che al singolo episodio teletrasmesso.

Si tratta, infatti, di fatti riferibili alla notorietà volontariamente acquisita da Tizio, per aver partecipato al programma, nonché alla naturale tendenza del pubblico di imitare ciò che avviene in televisione.

Infine, esclusa la portata offensiva dell'affermazione di Caio, la Corte ritiene penalmente irrilevante la condotta del responsabile della trasmissione di aver montato la scena. Sarebbe stata una mera facoltà quella di "tagliare" la sequenza di cui si discute.

La Corte, pertanto, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.

(da www.altalex.it)